

Disciplinare per l'accesso durante i lavori dell'Assemblea consiliare del Consiglio regionale della Calabria

# Disciplinare per l'accesso durante i lavori dell'Assemblea consiliare del Consiglio regionale della Calabria.

### **CAPO I**

# ACCESSO ALLE SEDI CONSILIARI

### Art. 1

# (Oggetto e finalità)

- 1. Il presente disciplinare regolamenta l'accesso all'aula consiliare ed alle sue pertinenze durante i lavori del Consiglio regionale, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, nonché, per garantire una migliore organizzazione delle attività ed un corretto svolgimento delle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi.
- 2. In occasione delle sedute consiliari tutti coloro ai quali è consentito l'accesso all'interno dell'aula consiliare sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.
- 3. L'accesso e la permanenza all'interno dell'aula consiliare e relative pertinenze sono consentiti solo previa autorizzazione. Per essere ammessi all'aula consiliare è necessario avere un abbigliamento decoroso e mantenere un comportamento consono. Per gli uomini è obbligatorio indossare giacca e cravatta.
- 4. Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli organi consiliari in occasione delle sedute del Consiglio regionale è incaricato di dare attuazione alle disposizioni del presente disciplinare.

# Art. 2

# (Aula e pertinenze)

- 1. Con il termine "Aula" si intendono:
  - l'emiciclo;
  - il settore riservato alla stampa contiguo all'emiciclo;
  - il settore riservato al pubblico.
- 2. Con il termine "pertinenze" si intendono:
  - l'aula "Acri";
  - la Sala Stampa;
  - lo spazio antistante l'aula "Giuditta Levato".

### Art. 3

# (Consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale ed ex Consiglieri regionali)

- 1. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica hanno libero accesso all'aula consiliare e relative pertinenze.
- 2. I banchi riservati ai Consiglieri ed agli Assessori regionali, in nessun caso, possono essere utilizzati da altri soggetti.
- 3. Gli ex Consiglieri regionali possono assistere ai lavori del Consiglio regionale nel settore riservato al pubblico e possono accedere alle pertinenze dell'Aula consiliare.

### Art. 4

# (Dipendenti del Consiglio regionale)

- 1. All'aula consiliare e relative pertinenze possono accedere:
  - i dipendenti addetti ai lavori assembleari;
  - i dirigenti delle strutture consiliari preposte all'attività istituzionale di supporto ai lavori assembleari;
  - il personale delle strutture consiliari preposte all'attività istituzionale di supporto ai lavori assembleari in numero non superiore a due;
  - i dirigenti e il personale dipendente del Consiglio regionale, a seguito di specifico ordine di servizio redatto in precedenza, oppure, la cui presenza sia richiesta dalla Presidenza in ragione degli argomenti trattati.
- 2. Il personale autorizzato segue i lavori assembleari secondo le modalità indicate dal personale addetto agli accessi all'aula.

### Art. 5

# (Personale delle strutture di diretta collaborazione dei Gruppi consiliari e dei Consiglieri regionali)

- 1. Il personale delle strutture di diretta collaborazione dei Gruppi consiliari, dei Consiglieri e degli Assessori regionali può seguire i lavori del Consiglio regionale utilizzando il maxischermo posto nell'aula "Giuditta Levato".
- 2. I Presidenti dei Gruppi consiliari, i Consiglieri e gli Assessori regionali, prima di ogni singola seduta consiliare devono comunicare al Servizio "Relazioni Esterne", in tempo utile, i nominativi di massimo due componenti della struttura di diretta collaborazione ai quali potrà essere consentito l'accesso all'interno dell'aula consiliare durante i lavori dell'Assemblea.
- 3. I collaboratori individuati secondo le modalità di cui al punto precedente possono accedere all'aula consiliare a seguito di espressa richiesta del Presidente del Gruppo consiliare, del Consigliere o dell'Assessore regionale interessati e trattenersi esclusivamente per il tempo necessario a interloquire con il richiedente.

#### Art. 6

# (Personale della Giunta)

- 1. Ad inizio legislatura, in seguito alla costituzione della Giunta regionale, ogni Direttore generale trasmette, al Dirigente del Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, un elenco del personale autorizzato ad accedere all'aula e relative pertinenze. Analogamente deve essere segnalata ogni modifica o integrazione che dovesse intervenire successivamente.
- 2. I dipendenti della Giunta regionale, individuati secondo le modalità indicate al punto precedente, accedono all'aula del Consiglio regionale durante le sedute dell'organo solo a seguito di espressa richiesta dell'Assessore regionale di riferimento e possono trattenersi esclusivamente per il tempo necessario a interloquire con il richiedente.

### Art. 7

# (Giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi)

- 1. Possono accedere all'aula consiliare durante le sedute del Consiglio regionale esclusivamente i giornalisti che siano stati accreditati dal Segretariato generale Ufficio Supporto Ufficio Stampa, nonché il personale strettamente necessario a loro seguito (cineoperatori, fotografi tecnici).
- 2. Al fine di consentire l'accesso ai giornalisti, l'Ufficio Supporto Ufficio Stampa del Consiglio regionale predispone, conserva e aggiorna un elenco dei professionisti accreditati e delle testate giornalistiche o delle radio e televisioni presso cui opera.
- 3. Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli organi consiliari deve provvedere al riconoscimento dei giornalisti accreditati.
- 4. I giornalisti e gli operatori radio televisivi seguono i lavori d'aula da appositi spazi loro riservati.

### Art. 8

## (Autorità)

1. Le autorità individuate dall'Ufficio di Presidenza possono accedere all'aula del Consiglio ed assistere ai lavori del Consiglio regionale negli appositi spazi riservati.

# Art. 9

# (Pubblico)

- 1. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio regionale nel settore appositamente riservato.
- 2. Al settore del pubblico può accedere un numero massimo di sessanta persone.
- 3. Quaranta posti sono destinati a soggetti invitati da Consiglieri ed Assessori regionali, per un massimo di uno per ciascuno di essi.

- 4. I restanti posti sono destinati a cittadini, associazioni o enti, i quali, per assistere alla seduta del Consiglio, devono inoltrare richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio, almeno ventiquattro ore prima della seduta, via mail all'indirizzo ufficio.gabinetto@consrc.it.
- 5. L'Ufficio del Capo di Gabinetto provvede a rilasciare l'autorizzazione al soggetto richiedente.
- L'accesso al settore riservato al pubblico avviene previa esibizione dell'autorizzazione, nonché
  di un valido documento di identità al personale dell'Ente addetto all'assistenza degli organi
  consiliari.

## Art. 10

# (Limitazioni)

- 1. Non è consentito l'accesso al settore riservato al pubblico con ombrelli, striscioni ed altri oggetti atti ad offendere.
- 2. Non è consentito l'ingresso a persone abbigliate in modo non decoroso e, comunque, non confacente al luogo. Per gli uomini è obbligo indossare giacca e cravatta.
- 3. Il pubblico che assiste alle sedute non può fare uso di telefoni cellulari e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri regionali ed all'andamento dei lavori consiliari.
- 4. In caso di disturbo all'ordinario svolgimento dei lavori dell'aula il Presidente del Consiglio regionale adotta le idonee misure nei confronti dei responsabili impartendo opportune disposizioni al personale dell'Ente addetto all'assistenza degli organi consiliari.